



C.P. 4/2022

TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE - FALLIMENTI

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Gabriella MARICONDA	PRESIDENTE
dott. <u>Gio Vancini</u>	GIUDICE
dott. <u>A. Zanon</u>	GIUDICE

Vista la richiesta avanzata in data 11/04/2022 da **CINI S.N.C. DI NIGRO V & C.**, con sede in Milano Via Solferino, 7, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore* Sig. Nigro Vi e Sig.ra Nigro R (C.F.08747270158 e P. IVA 00923780969)

ai sensi dell'art. 161 l.f. comma 6° di assegnazione di un termine per il deposito della proposta di concordato, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° del medesimo 161 l.f. Verificato il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

preso atto che **PENDE** istanza per la declaratoria di fallimento della richiedente
FISSA

il termine dilatorio richiesto in giorni 90

NOMINA

Commissario Giudiziale dott. ENZO BUCCI

Con studio in Seregno (MB) P.zza Risorgimento 15 C.F. BCCNZE70L051625P

DISPONE

che il richiedente informi il tribunale con scadenza mensile¹, con le modalità operative che si indicano infra, e sino alla scadenza del termine originariamente assegnato o prorogato e nelle more sino all'ammissione:

- operazioni incidenti sull'attivo come, ad esempio, dismissione di beni, cessione di crediti, pagamenti;
- operazioni commerciali, con particolare riferimento all'acquisizione di nuovi ordini e all'andamento del fatturato;
- operazioni incidenti sul passivo quali la richiesta di nuovi finanziamenti, la loro destinazione, nonché la percentuale di utilizzo; la costituzione di garanzie reali o personali; la notifica di azioni passive di accertamento o di condanna e in ogni caso il modificarsi della situazione finanziaria;
- Se si è verificata una o più delle ipotesi precedenti va predisposta una situazione patrimoniale aggiornata alla fine del mese da depositare entro i 10 giorni successivi alla stessa;
- Se la società è in liquidazione e non ha compiuto operazioni del tipo indicato, deve tempestivamente depositare dichiarazione sottoscritta in tal senso per integrare l'adempimento degli obblighi informativi;
- Quali professionisti siano stati incaricati di redigere la proposta e il piano;
- Quali attività strumentali alla predisposizione della proposta, del piano e della documentazione e dell'attestazione la ricorrente ha compiuto e sta compiendo;

il richiedente, entro il giorno 10 di ogni mese, invierà a mezzo p.e.c. al Commissario Giudiziale nominato, l'informativa mensile ed i documenti ad essa allegati; il Commissario Giudiziale provvisorio provvederà quindi a formulare il proprio parere motivato sull'informativa mensile inviata, segnalando eventuali criticità riscontrate; il C.G. provvederà quindi, entro i 10 giorni successivi al ricevimento dell'informativa, a depositare la stessa, unitamente ai documenti a lui inviati in allegato, nel fascicolo della procedura, unitamente al proprio parere motivato.

In ogni caso, entro 10 giorni dal deposito nel fascicolo, da parte del richiedente, di piano e di proposta definitivi (piano e proposta saranno comunque depositati nelle forme ordinarie, nel fascicolo, da parte del debitore), il Commissario provvisorio nominato formulerà e depositerà parere motivato sugli stessi, segnalando eventuali criticità

INFORMA

- che in caso di violazione di tali obblighi si applica l'art. 162 commi 2° e 3°;
- che in caso di pendenza di istanza di fallimento la richiesta di eventuale proroga potrà essere accolta solo in presenza di giustificati motivi che siano specificati e documentati. Si comunichi alla parte richiedente e al P.M. sede ed al Commissario Giudiziale/se nominato.

Così deciso in Monza, il 13/4/2022

Il Presidente
Maria Gabriella MARICONDA

¹ La stessa deve coincidere in ogni caso ed indipendentemente dal giorno del mese in cui è stata depositata la domanda con il giorno 10 del mese successivo (es. deposito della domanda 20/06/2013)